

Il decreto interministeriale di attuazione delle misure anticrisi

Silvia Spattini Senior Researcher della Fondazione «Marco Biagi» - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Michele Tiraboschi Ordinario di Diritto del lavoro - Direttore del Centro Studi Marco Biagi



È stato firmato il 20 maggio - e inviato alla Corte dei Conti per i controlli di competenza - l'atteso decreto interministeriale che rende pienamente operativo, sul versante degli ammortizzatori sociali, il «pacchetto anticrisi» varato dal Governo sul volgere dello scorso anno (art. 19, Dl n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009). Vengono in primo luogo sbloccate le misure a tantum di sostegno al reddito dei lavoratori a progetto in regime di monocommittenza. Vengono altresì definite le procedure per la messa a punto di sistema di ammortizzatori per i settori non coperti dagli strumenti ordinari con il concorso, in una logica di co-finanziamento, della bilateralità

Decreto 20 maggio 2009

(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

Il decreto interministeriale firmato dai Ministri Tremonti e Sacconi, in adempimento al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, definisce nel dettaglio le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10 del medesimo decreto legge, relativi, in particolare: 1) alla estensione, grazie alle integrazioni degli enti bilaterali, di strumenti di tutela del reddito ai settori in cui non operano la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; 2) alla introduzione di una misura straordinaria di sostegno del reddito rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza; 3) alla comunicazione del datore di lavoro della sospensione della attività lavorativa che costituisce requisito oggettivo per l'accesso agli strumenti di tutela del reddito in questione;

Definiti i casi di sospensione per crisi aziendali o occupazionali

4) alle convenzioni tra Inps ed enti bilaterali per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati, accessibile ai servizi competenti (centri per l'impiego e agenzie per il lavoro); 5) alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, a un percorso di riqualificazione professionale, ai fini della erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

Ripartizione delle risorse

L'articolo 1 del decreto interministeriale stabilisce la ripartizione per il 2009 delle risorse previste dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 a finanziamento delle indennità di disoccupazione per sospensione del lavoro e per apprendisti⁽¹⁾, da un lato, e della misura di una tantum di sostegno al reddito dei lavoratori a progetto in regime di monocommittenza⁽²⁾, dall'altro; mentre rimanda a un successivo decreto la ripartizione per gli anni successivi al 2009 delle ulteriori risorse economiche stanziata in finanziaria e previste nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali

L'accesso alle indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro e alla indennità per apprendisti⁽³⁾ è subordinato, tra le altre condizioni, alla sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali⁽⁴⁾. Il decreto interministeriale ha provveduto a definire nel dettaglio il significato di tale espressione, dando una interpretazione estensiva e ricomprendendo, con una elencazione esemplificativa (*vedi box alla pagina seguente*), tutte le tipologie di eventi transitori e di carattere temporaneo dovute a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di dato-

(1) Lett. a), b), e c), comma 1, art. 19, Dl n. 185/2008. Si veda S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, in *q. Rivista*, n. 18/2009, pp. 18-19.

(2) Comma 2, art. 19, Dl n. 185/2008. Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 21.

(3) Lett. a), b), e c), comma 1, art. 19, Dl n. 185/2008.

(4) Tale requisito oggettivo di accesso è richiamato dalle lett. a), b), e c), comma 1, art. 19, Dl n. 185/2008.

Sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali

Eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

- a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
- b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e) eventi improvvisi e imprevisi quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
- f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

re di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. Risultano così «coperte» situazioni di crisi che interessano non solo l'artigianato e la piccola impresa, dove il modello bilaterale degli ammortizzatori è nato e si è recentemente consolidato, ma anche il terziario, il commercio, il turismo, gli studi professionali e, in generale, tutti i settori non protetti dalla cassa integrazione.

Viene inoltre ribadito che sono esclusi dal campo di applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, i casi di sospensioni programmate e i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmati.

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a)

Con riferimento alla indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro a requisiti normali⁽⁵⁾, l'articolo 3 del decreto interministeriale definisce le condizioni e i requisiti di accesso alla misura. Innanzitutto viene chiarito il campo di applicazione, individuato nei lavoratori sospesi da aziende non destinatarie per settore o dimensione di Cig ordinaria, Cig straordinaria (tranne imprese artigiane che sospendono causa sospensione o contrazione dell'attività della impresa esercitante influsso gestionale prevalente ex art. 12, comma 1, legge n. 223/1991), Cig edilizia e agricoltura⁽⁶⁾.

Tra i requisiti oggettivi per l'accesso alla indennità, accanto alla sospensione per crisi aziendale o occupazionale (di cui al paragrafo che precede), si prevede che i lavoratori per essere beneficiari

debbano usufruire di una prestazione integrativa pari almeno alla misura del 20% della indennità ordinaria di disoccupazione, erogata da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva (compresi enti e fondi bilaterali del settore delle agenzie di somministrazione) oppure, per l'anno 2009, erogata da fondi interprofessionali per la formazione continua⁽⁷⁾.

Per accedere al beneficio e conservarlo, occorre inoltre che i lavoratori abbiano rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità (ex comma 10, articolo 19 del decreto legge n. 18/2008) a intraprendere un percorso formativo e di riqualificazione professionale, durante la sospensione dal lavoro (vedi *infra*).

Oltre a ribadire il requisito contributivo e assicurativo, così come previsto per l'accesso alla indennità di disoccupazione a requisiti normali (vedi *tabella alla pagina seguente*), l'articolo 3 del Di (comma 1, lett. d) stabilisce la necessità della sottoscrizione di un accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure previste dagli accordi interconfederali. Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che l'indennità può essere goduta per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dal lavoro nel limite di 90 giornate e che tale intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

Il comma 4 dell'articolo 3 precisa, inoltre, che questa tipologia di beneficio spetta anche ai lavoratori in somministrazione in caso di interruzione o fine anticipata della missione, se i competenti enti bilaterali prevedono l'erogazione della integrazione, che costituisce uno dei presupposti per l'accesso al beneficio.

Al comma 5 poi viene ricordato che, come previsto

(5) Per una descrizione della misura si rimanda anche a S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 18.

(6) Articolo 3, comma 1, lett. a), Di.

(7) Articolo 3, comma 1, lett. b), Di.

Indennità di disoccupazione a requisiti normali per sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. a), DI n. 185/2009 - art. 3 Di)	
Campo di applicazione	Lavoratori sospesi da aziende non destinatarie per settore o dimensione di Cig ordinaria, Cig straordinaria (tranne imprese artigiane che sospendono causa sospensione o contrazione dell'attività della impresa esercitante influsso gestionale prevalente ex art. 12, comma 1, legge n. 223/1991), Cig edilizia e agricoltura
Requisiti oggettivi	- sospensione per crisi aziendale o occupazionale (ex art. 2, DI); - erogazione del 20% della indennità da parte di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale per la formazione continua; - sottoscrizione di un apposito accordo sindacale
Requisiti soggettivi	- almeno due anni di anzianità assicurativa all'Inps; - almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente; - essere dipendenti sospesi delle aziende di cui sopra; - avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale
Durata	- max 90 giornate nell'anno; - usufruita anche in modo frazionato e non continuativo
Ammontare	- 60% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi (carico Inps); - 20% dell'indennità (12% della retribuzione) (carico ente bilaterale); - per gli anni 2009-2010: ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione

dal comma 1-ter dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, introdotto dall'articolo 7-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, i beneficiari della indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge ovvero ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità (80% della retribuzione), per cui l'Inps integra un'ulteriore percentuale a concorrenza dell'80% della retribuzione.

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b)

Analogamente all'articolo precedente, l'articolo 4 del decreto disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 185/2008, relativo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per sospensioni dal lavoro⁽⁸⁾.

Come per l'indennità a requisiti normali riconosciuta in caso di sospensione dal lavoro, anche per l'indennità a requisiti ridotti il campo di applicazione è individuato nei lavoratori sospesi da aziende non destinatarie per settore o dimensione di Cig ordinaria, Cig straordinaria (tranne imprese artigiane che sospendono causa sospensione o contrazione dell'attività della impresa esercitante

influsso gestionale prevalente ex art. 12, comma 1, legge n. 223/1991), Cig edilizia e agricoltura⁽⁹⁾. In aggiunta al requisito della sospensione per crisi aziendale o occupazionale (*vedi supra*), le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo in parola prevedono: l'intervento integrativo pari almeno al 20% della indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti, erogata da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva (compresi enti e fondi bilaterali del settore delle agenzie di somministrazione) oppure, per l'anno 2009, erogata da fondi interprofessionali per la formazione continua⁽¹⁰⁾; il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti (*vedi tabella alla pagina seguente*); nonché aver rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità (ex comma 10, articolo 19 del decreto legge n. 18/2008) a intraprendere un percorso formativo e di riqualificazione professionale, durante la sospensione dal lavoro⁽¹¹⁾. Anche in questo ambito, è prevista come ulteriore requisito oggettivo per l'accesso dei lavoratori al beneficio la sottoscrizione di un accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure previste dagli accordi interconfederali⁽¹²⁾. Il comma 2 dell'articolo 4 specifica inoltre che l'indennità può essere goduta per un numero di giornate pari a quelle di sospensione nel limite di 90 giornate o

(8) Per una descrizione della misura si rimanda anche a S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 18.
 (9) Articolo 4, comma 1, lett. a), Di.
 (10) Articolo 4, comma 1, lett. b), Di.
 (11) Vedi *infra* paragrafo *Dichiarazione di disponibilità*.
 (12) Articolo 4, comma 2, Di.

Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per sospensione dal lavoro
(art. 19, comma 1, lett. b), Dl n. 185/2009 - art. 4 Di)

Campo di applicazione	Lavoratori sospesi da aziende non destinatarie per settore o dimensione di Cig ordinaria, Cig straordinaria (tranne imprese artigiane che sospendono causa sospensione o contrazione dell'attività della impresa esercitante influsso gestionale prevalente ex art. 12, comma 1, legge n. 223/1991), Cig edilizia e agricoltura
Requisiti oggettivi	- sospensione per crisi aziendale o occupazionale (secondo la definizione dell'art. 2, Di); - erogazione del 20% della indennità da parte di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale per la formazione continua; - sottoscrizione di un apposito accordo sindacale
Requisiti soggettivi	- almeno due anni di anzianità assicurativa all'Inps con almeno un contributo settimanale prima nel biennio precedente la domanda; - almeno 78 giornate lavorate nell'anno solare precedente; - essere dipendenti sospesi delle aziende di cui sopra; - avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale
Durata	- non oltre 90 giornate o non oltre il numero di giornate lavorate nell'anno precedente; - usufruita anche in modo frazionato e non continuativo
Ammontare	- 35% della retribuzione media giornaliera (carico Inps); - 20% dell'indennità (7% della retribuzione) (carico ente bilaterale); - per gli anni 2009-2010: ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione

del numero di giornate (se inferiore a 90) lavorate nell'anno precedente. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa. Inoltre, la possibilità di godere di questo beneficio non pregiudica la fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti con riferimento all'anno precedente.

Il comma 3 dell'articolo 4 precisa, inoltre, la possibilità di accesso alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti in caso di sospensione dal lavoro anche per i lavoratori in somministrazione nella circostanza dell'interruzione o della fine anticipata della missione, se i competenti enti bilaterali prevedono l'erogazione dell'integrazione, che costituisce uno dei presupposti per l'accesso al beneficio.

Al comma 4, infine, viene richiamato il comma 1-ter dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, come introdotto dall'articolo 7-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, sulla base del quale i beneficiari, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge ovvero ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità (80% della retribuzione), per cui l'Inps integra un ulteriore percentuale a concorrenza dell'80% della retribuzione.

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c)

L'articolo 5 del Di è dedicato alla disciplina delle indennità di disoccupazione per apprendisti, istituita in via sperimentale per gli anni 2009-2011⁽¹³⁾, in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento. Dopo aver ricordato il campo di applicazione dell'istituto costituito dagli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio in azienda, il comma 1 individua i requisiti per l'accesso a questo beneficio, consistenti: 1) nella integrazione nella misura pari almeno al 20% della indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali, erogata da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva (compresi enti e fondi bilaterali del settore delle agenzie di somministrazione) oppure, per l'anno 2009, erogata da fondi interprofessionali per la formazione continua⁽¹⁴⁾; 2) nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (ex comma 10, articolo 19 del decreto legge n. 18/2008) a intraprendere un percorso formativo e di riqualificazione professionale, in caso di sospensione dal lavoro⁽¹⁵⁾, o di disponibilità ad una offerta di lavoro congrua, in caso di licenziamento⁽¹⁶⁾; 3) nella sottoscrizione di un accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure previste dagli accordi interconfederali⁽¹⁷⁾.

Con riferimento alla durata del beneficio, unifor-

(13) Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 19.

(14) Articolo 5, comma 1, lett. c) Di.

(15) Articolo 5, comma 1, lett. d) Di.

(16) Articolo 5, comma 3, Di.

(17) Articolo 5, comma 2, Di.

Indennità di disoccupazione per apprendisti (art. 19, comma 1, lett. c), DI n. 185/2009 - art. 5 Di)	
Campo di applicazione	Apprendisti sospesi o licenziati da qualsiasi datore di lavoro
Requisiti oggettivi	- sospensione per crisi aziendale o occupazionale o licenziamento; - erogazione da parte dell'ente bilaterale del 20% della indennità; - sottoscrizione di un apposito accordo sindacale
Requisiti soggettivi	- almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da crisi aziendale o occupazionale; - avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale, se sospeso, o disponibilità a offerta formativa o di lavoro, se licenziato
Durata	- non oltre 90 giornate nell'ambito dell'apprendistato, usufruibile anche in modo frazionato e non continuativo
Ammontare	- 60% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi (carico Inps); - 20% dell'indennità (12% della retribuzione) (carico ente bilaterale); - per gli anni 2009-2010: ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione

memente alle indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro, l'indennità di disoccupazione per apprendisti può essere usufruita per un numero di giornate pari a quelle di sospensione nel limite di 90 giornate nell'ambito dell'intero periodo di apprendistato. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa⁽¹⁸⁾.

Viene inoltre specificato dal decreto interministeriale, che i periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa per la maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto.

Il comma 6, infine, richiamando il comma 1-ter dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, come introdotto dall'articolo 7-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, ricorda che anche con riferimento a questo beneficio, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, l'importo complessivo della misura è equiparato a quello dei trattamenti di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge ovvero ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità (80% della retribuzione), per cui, in aggiunta al 60% della retribuzione erogato dall'Inps e al 20% dell'indennità versato dall'ente bilaterale, l'ente previdenziale integra ulteriormente a concorrenza dell'80% della retribuzione.

Cumulo tra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione e ricorso agli ammortizzatori in deroga

Le indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lette-

re a) e b), del decreto legge n. 185/2008 hanno una funzione di tutela contro la disoccupazione parziale ovvero di sostituzione del reddito in caso di sospensione dal lavoro nell'ambito dello specifico campo di applicazione. L'indennità di disoccupazione ordinaria costituisce, per contro, una assicurazione contro la disoccupazione totale. Lo stesso strumento della indennità di disoccupazione assume, dunque, funzioni nettamente distinte a seconda dell'ambito di operatività. In questa prospettiva, l'articolo 6 del decreto interministeriale precisa che la fruizione del beneficio di cui all'articolo 19 non preclude o riduce la durata del godimento della indennità di disoccupazione ordinaria, nel caso in cui il lavoratore - beneficiario dei trattamenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) - dovesse successivamente maturarne il diritto.

Nell'ottica, invece, di coordinare la successione temporale di diversi interventi a sostegno del reddito dei lavoratori sospesi non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria, il decreto interministeriale richiede agli accordi sindacali - di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto - di precisare le modalità di esaurimento del diritto ai benefici di cui alle lettere da a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, le conseguenze dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla bilateralità prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga⁽¹⁹⁾.

Considerato, inoltre, che l'accesso agli ammortizzatori in deroga dei lavoratori che hanno diritto ai benefici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 è

(18) Articolo 5, commi 2 e 4, Di.

(19) Articolo 6, comma 2, Di.

subordinato all'esaurimento dei benefici citati (articolo 19, comma 1-bis)⁽²⁰⁾, il decreto chiarisce che nella ipotesi in cui manchi, per qualunque motivazione, l'intervento integrativo e volontario degli enti bilaterali⁽²¹⁾, i periodi di tutela di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, si considerano esauriti e i lavoratori hanno accesso, nel caso ne ricorrano le condizioni, ai trattamenti in deroga alla vigente normativa⁽²²⁾. Con riferimento ai soci delle cooperative di cui al Dpr n. 602/1970, in quanto non rientrano nel campo di applicazione delle indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro, è stato specificato dal decreto interministeriale che, in caso di sospensione, possano accedere direttamente ai trattamenti in deroga di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge n. 185/2008.

Contribuzione alla bilateralità

Il decreto⁽²³⁾ precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il trattamento in deroga di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge, è condizionato al rispetto degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si tratta di una precisazione di particolare importanza che conferma la linea interpretativa del Ministero del lavoro sull'articolo 10 della legge n. 30⁽²⁴⁾ e cioè l'impossibilità di vincolare *ex lege*, alla luce del quadro costituzionale, le imprese ad aderire al sistema della bilateralità. Ciò non toglie, tuttavia, la possibilità di condizionare la piena agibilità degli ammortizzatori in deroga per il datore che non aderisce al sistema bilaterale alla circostanza che abbia rispettato integralmente i contratti collettivi di riferimento riconoscendo cioè direttamente al lavoratore una somma equivalente al contributo per la tutela del reddito ver-

sato agli enti bilaterali, così come specificata nello stesso contratto collettivo.

Adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), b) e c) e interessati dalle sospensioni del lavoro sono tenuti a inviare all'Inps, secondo le modalità definite dall'ente (ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale), e ai servizi competenti una dichiarazione contenente la comunicazione della sospensione della attività lavorativa, le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati⁽²⁵⁾. Essi saranno, inoltre, tenuti anche a comunicare le riprese dell'attività, dovessero verificarsi⁽²⁶⁾. L'articolo 7 del decreto specifica che le comunicazioni possono essere effettuate direttamente o, in alternativa, attraverso gli enti bilaterali o i consulenti delle imprese (di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12)⁽²⁷⁾.

Con riferimento agli adempimenti a carico dei lavoratori sospesi, la richiesta dei benefici in oggetto deve essere presentata dal lavoratore, secondo le modalità stabilite dallo stesso Inps ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale.

Indennità per gli apprendisti se in forza da tre mesi

Erogazione dei benefici di cui all'articolo 19, comma 1

In considerazione del fatto che i trattamenti di cui al decreto interministeriale sono condizionati all'intervento integrativo degli enti bilaterali, la loro erogazione da parte dell'Inps nei confronti dei lavoratori beneficiari sarà subordinata alla comunicazione mensile dell'ente bilaterale nei confronti dell'Inps (ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto) dei nominativi dei lavoratori aventi diritto alla quota integrativa a carico dell'ente, del periodo di erogazione, nonché dell'impegno ad effettuare tale erogazione nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Infatti, con riferimento alla quota integrativa di competenza dell'ente bilaterale, il decreto intermi-

(20) Si rinvia, sul punto, a S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 16.

(21) Art. 19, comma 1-bis, decreto legge n. 185/2008, come modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. c), decreto legge n. 5/2009.

(22) Articolo 6, comma 3, Di.

(23) Articolo 6, comma 4, Di.

(24) Cfr. M. Tiraboschi, *Incentivi economici e contratti collettivi: note sull'articolo 10 della legge n. 30/2003*, in *q. Rivista*, n. 44/2003, pp. 34-40.

(25) Art. 19, comma 1-bis, decreto legge n. 185/2008 e articolo 7, comma 1, Di.

(26) Articolo 7, comma 2, Di.

(27) Articolo 7, comma 1, Di.

nisteriale prevede che essa sia erogata al lavoratore secondo i tempi e le modalità definite dell'ente bilaterale. Tuttavia, viene precisato che tale erogazione debba essere effettuata entro 6 mesi dalla comunicazione della sospensione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro all'Inps ovvero entro 6 mesi dal licenziamento nel caso della indennità di disoccupazione per apprendisti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 185/2008.

L'effettiva erogazione del trattamento da parte dell'Inps avviene in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto interministeriale.

Linee guida per il concorso integrativo degli enti bilaterali

Dopo avere ricordato che i benefici di cui al decreto interministeriale sono erogabili da parte dell'Inps solo nel caso della integrazione del 20% dell'indennità a carico di un ente bilaterale, il decreto richiama quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 ovvero la necessità della stipula di una convenzione tra Inps e enti bilaterali settoriali o territoriali ovvero con i fondi del settore delle agenzie di somministrazione⁽²⁸⁾ o, per il 2009, i fondi interprofessionali per la formazione⁽²⁹⁾. Il decreto interministeriale definisce, quindi, gli elementi che devono essere contenuti e disciplinati dalle convenzioni⁽³⁰⁾, nel dettaglio: 1) le modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'ente bilaterale e della durata dell'intervento; 2) le modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili; 3) la comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'ente bilaterale rispetto all'ammontare impegnato; 4) i tempi e le modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse; 5) le modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto; 6) le modalità e periodicità della rendicontazione.

Per i territori nei quali non si sia provveduto a determinare con specifica contrattazione collettiva le risorse da destinare al finanziamento della quota integrativa delle misure di cui si sta trattando, è

necessario l'intervento di accordi interconfederali e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che definiscano la quota minima di risorse da destinare per ogni settore o categoria produttiva. Analogamente, deve essere stabilita la misura della integrazione da riconoscere ai lavoratori, non inferiore al 20% delle indennità di disoccupazione a requisiti normali o ridotti, a seconda dei requisiti soggettivi che riesce a soddisfare il lavoratore⁽³¹⁾.

Il decreto interministeriale sottolinea inoltre che gli accordi devono necessariamente prevedere la destinazione delle risorse al sostegno e integrazione del reddito dei lavoratori sospesi, che non è esclusa la possibilità di prevedere interventi di tutela del reddito di lavoratori disoccupati⁽³²⁾.

Con riferimento agli aspetti amministrativi e contabili legati alla gestione delle risorse destinate alle integrazioni al reddito dei lavoratori, gli enti bilaterali sono tenuti a rendicontare le predette risorse in modo completo e veritiero. Esse devono essere destinate

nella loro totalità al finanziamento delle integrazioni previste, non potendo imputare a tali risorse le spese amministrative di gestione⁽³³⁾.

È prescritto inoltre che gli enti bilaterali siano obbligati a erogare gli interventi integrativi fino ad esaurimento delle risorse disponibili (nei limiti delle libere determinazioni degli enti bilaterali stessi), risultanti dall'ultimo bilancio annuale approvato, dove le risorse disponibili devono essere considerate con riferimento alle entrate dell'anno solare precedente all'anno di erogazione. Le spese devono invece essere contabilizzate nell'anno di erogazione.

In assenza di certificazione del bilancio dell'ente bilaterale, la sede dell'Inps territorialmente competente può accertare le risorse disponibili ivi incluso l'esaurimento delle specifiche risorse destinate allo scopo.

Banca dati dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche

Nell'ambito della regolazione dei rapporti tra Inps ed enti bilaterali e del reciproco scambio di informa-

Benefici subordinati al contributo degli enti bilaterali

- (28) Articolo 12, Dlgs n. 276/2003.
 (29) Articolo 118, legge n. 388/2000.
 (30) Articolo 9, comma 1, Di.
 (31) Articolo 9, comma 2, Di.
 (32) Articolo 9, comma 2, Di.
 (33) Articolo 9, comma 2, Di.

zioni con riferimento ai trattamenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legge n. 185/2008, il comma 4 del medesimo articolo prevede la costituzione di una apposita banca dati, anche in funzione dell'assolvimento del compito di monitoraggio dei provvedimenti di autorizzazione dei benefici⁽³⁴⁾. Con l'obiettivo, pertanto, di una adeguata gestione dei trattamenti di integrazione del reddito, di una trasparente diffusione delle informazioni e del reinserimento al lavoro, la banca dati informatizzata, contenente i nominativi e i dati - compresi la qualifica professionale e il titolo di studio⁽³⁵⁾ - relativi ai lavoratori percettori dei benefici, i nominativi dei lavoratori disponibili a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, in caso di perdita di lavoro, a un lavoro congruo, i casi di sospensione della attività lavorativa, è accessibile da parte degli enti bilaterali e dei fondi convenzionati⁽³⁶⁾, nonché dei servizi competenti, delle Regioni e della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali⁽³⁷⁾.

Con riferimento, in particolare, agli apprendisti licenziati, che abbiano diritto al beneficio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)* del decreto legge n. 185/2008, è previsto che comunichino all'Inps territorialmente competente la richiesta del beneficio e la dichiarazione preventiva di disponibilità a un lavoro congruo, secondo le modalità (ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale) definite dall'Istituto stesso. La sede territoriale competente dell'Inps che riceve la domanda del beneficio immette i dati del lavoratore nella banca dati⁽³⁸⁾.

Dichiarazione di disponibilità

Con la finalità di incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati e disincentivare la permanenza passiva nel sistema del sostegno al reddito, il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 ha introdotto una importante novità nell'ambito degli ammortizzatori sociali, subordinando il godimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito (quindi ogni tipologia di indennità di disoccupazione, trattamenti di integrazione salariale ordinaria o speciale, indennità di mobilità ecc.) alla dichiara-

zione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, nel caso di sospensione dal lavoro⁽³⁹⁾. A tale fine l'Inps deve adeguare la propria modulistica on line e cartacea, predisponendo la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro ovvero, in caso di sospensione, la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale che tutti i lavoratori beneficiari di indennità devono comunicare all'Inps contestualmente alla domanda del trattamento e a cui è subordinata la concessione di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito⁽⁴⁰⁾. La disponibilità a un lavoro congruo prevista dal decreto legge n. 185/2009 opera dunque, e ragionevolmente, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e non nelle ipotesi di mera sospensione.

Unitamente alla definizione della modulistica, l'Inps deve definire le modalità di raccolta e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della relativa autorizzazione del lavoratore al trattamento dei dati⁽⁴¹⁾.

Perdita del beneficio per rifiuto di un lavoro congruo

Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito

Per rendere efficace il sistema di attivazione dei beneficiari di prestazioni sociali, la subordinazione dell'accesso al godimento del beneficio alla dichiara-

zione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale ha necessariamente previsto un sistema di sanzioni, consistente nella decadenza dal diritto al beneficio in caso di rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità oppure, successivamente alla sottoscrizione, in caso di rifiuto di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del Dl n. 249/2004 (vedi box alla pagina seguente) ovvero di partecipazione irregolare a un percorso di riqualificazione professionale. La perdita del diritto al beneficio comporta inoltre la decadenza anche da eventuali trattamenti retributivi anche a carico del datore di lavoro (per esempio integrazioni rispetto al beneficio), fatti salvi i diritti già maturati.

Il decreto interministeriale prevede che nel caso in cui ricorrano le situazioni descritte i servizi competenti, anche su segnalazione dei responsa-

(34) Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 23.

(35) Articolo 10, comma 4, Di.

(36) Articolo 10, comma 1, Di.

(37) Articolo 10, comma 2, Di.

(38) Articolo 10, comma 3, Di.

(39) Si veda anche S. Spattini, M. Tiraboschi, *Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso dopo le misure anticrisi*, cit., p. 24.

(40) Articolo 11, comma 1, Di.

(41) Articolo 11, comma 2, Di.

Lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del DI n. 249/2004

- lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- luogo di lavoro a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
- oppure
- luogo di lavoro raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

bili della attività formativa, delle agenzie per il lavoro ovvero dei datori di lavoro, comunicano tempestivamente all'Inps - nelle modalità che lo stesso Istituto deve individuare - i nominativi dei soggetti che devono considerarsi decaduti dai trattamenti previdenziali, unitamente alla indicazione delle relative motivazioni⁽⁴²⁾. Spetta, quindi, all'Inps dichiarare la perdita del diritto al beneficio e comunicarlo agli interessati.

Con la finalità di rendere efficaci le sanzioni previste dal sistema, viene sanzionata anche la mancata comunicazione della decadenza di un beneficiario dai trattamenti previdenziali, per cui per i responsabili dei centri per l'impiego o di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, si configura la responsabilità per danno erariale, mentre per i servizi competenti autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la revoca della autorizzazione o dell'accreditamento⁽⁴³⁾.

Nel caso in cui i beneficiari intraprendano attività formative o di reinserimento o accettino una offerta di lavoro congrua, occorre che i servizi competenti, i responsabili di attività formative ovvero i datori di lavoro comunichino altrettanto tempestivamente all'Inps i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, la durata e la tipologia di tali attività o contratti, sulla base di una modulistica on line predisposta dall'Inps⁽⁴⁴⁾.

Infine, il decreto interministeriale al comma 5 dell'articolo 12 precisa che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale rimane sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.

Indennità *una tantum* ai collaboratori coordinati e continuativi

Con riferimento alla misura *una tantum* di sostegno al reddito dei lavoratori a progetto in regime di monocommittenza, il decreto interministeriale in

parola si limita a stabilire che le domande per tale beneficio devono essere presentate su modulistica predisposta dall'Inps. Ma soltanto con l'emanazione di questa modulistica, tale strumento di sostegno del reddito potrà essere di fatto operativo.

Come per gli altri benefici di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 185/2008, anche per la *una tantum* l'erogazione è approvata con riferimento alla data di presentazione delle domande⁽⁴⁵⁾.

Criteri di priorità nella erogazione delle prestazioni

Il decreto interministeriale stabilisce che i benefici siano erogati dall'Inps sulla base della data di presentazione della domanda. La corresponsione delle prestazioni è limitata all'importo delle risorse stanziato e secondo la ripartizione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, nel cui computo sono da includere, quando previsti, gli oneri per contribuzione figurativa e per gli assegni al nucleo familiare⁽⁴⁶⁾.

L'Inps ha inoltre il compito di inviare mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa.

Le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 19 del decreto legge sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Isfol) e a Italia Lavoro Spa.

Nel momento in cui il calcolo relativo ai benefici autorizzati supera l'80% delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1, l'Inps è tenuta a informare con tempestività il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze che assumeranno le necessarie decisioni. Quando, invece, il totale delle risorse impegnate dovesse superare il 95% dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto interministeriale, l'Inps è obbligata a sospendere la concessione dei benefici.

(42) Articolo 12, comma 3, Di.

(43) Articolo 12, comma 3, Di.

(44) Articolo 12, comma 4, Di.

(45) Articolo 13, comma 2, Di.

(46) Articolo 14, comma 1, Di.

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze, la definizione delle modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10 del medesimo articolo 19, i criteri di priorità nella erogazione delle prestazioni, nonché le procedure di comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto;

Visti, in particolare, i commi 1, lett. a), b), e c) e 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che potenziano ed estendono gli strumenti di tutela del reddito nei settori nei quali non operano la cassa integrazione guadagni ordinaria, le gestioni speciali della cassa integrazione per l'edilizia, i materiali lapidei e l'agricoltura e la cassa integrazione guadagni straordinaria;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, la comunicazione del datore di lavoro ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e alla sede dell'Inps territorialmente competente della sospensione della attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché dei nominativi dei lavoratori interessati e che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il quale l'Inps stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui all'articolo 19, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno

Decreto 20 maggio 2009
(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai

sensi del regolamento Ce n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Visto, in particolare, il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai fini della erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 che prevede in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, che l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 che prevede, fermo restando il requisito della anzianità assicurativa di almeno due anni, che hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio precedente, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 che definisce la nozione di «servizi competenti»;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che definiscono i regimi di autorizzazione nazionali e regionali per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che definisce i regimi di accreditamento regionale per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che definisce le modalità di azioni di welfare mediante l'intervento delle agenzie di somministrazione di lavoro;

Visto l'articolo 1-*quiquies*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 che precisa il concetto di «lavoro congruo»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Vista la direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, relativa alla messa a disposizione da parte dell'Inps di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via Internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e



integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 siglato tra Governo e Regioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta

Articolo 1

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato: «decreto legge», sono così suddivise tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

a) 189 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere da a) a c) del comma 1;
b) 100 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Con successivo decreto è effettuata la suddivisione delle risorse di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009.

Articolo 2

Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali

1. Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) a c), del decreto legge, si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e impreveduti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge, i casi di sospensioni programmate e i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmati.

Articolo 3

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a)

1. I beneficiari delle misure di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legge devono:

a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestio-

ne speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche;

b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entità pari almeno alla misura del 20 per cento della indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche;

c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Inps ai sensi del successivo articolo 11.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma che precede, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

3. In sede di prima applicazione, e in deroga alla disposizione di cui al comma 2, a fronte della particolare intensità della attuale crisi, è possibile usufruire, per tutto il 2009, di novanta giornate di tutela a prescindere dall'eventuale utilizzo, nell'anno 2008, delle misure di cui all'articolo 13 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. Qualora previsto dagli enti bilaterali, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.

5. Ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge.

Articolo 4

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b)

1. I beneficiari delle misure di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge devono:

a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per

settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche;

b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entità pari almeno alla misura del 20% della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche;

c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Inps ai sensi del successivo articolo 11.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate o per il minor periodo lavorato nell'anno precedente. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa. L'accesso al beneficio non pregiudica la fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti con riferimento all'anno precedente.

3. Qualora previsto dagli enti bilaterali, ai sensi del comma 1, lettera b), il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.

4. Ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge.

Articolo 5

Accesso ai benefici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c)

I beneficiari delle misure di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge devono:

- a) essere in possesso della qualifica di apprendista;
- b) essere in servizio da almeno tre mesi presso l'azienda interessata dalla crisi aziendale o occupazionale;
- c) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al

reddito, di entità pari almeno alla misura del 20% della indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche;

d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Inps ai sensi del successivo articolo 11, fermo restando quanto previsto in caso di licenziamento dal successivo comma 3.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, l'apprendista sospeso ha diritto a un trattamento pari alla indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate. Il periodo di intervento può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

3. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'apprendista licenziato può godere, nella ipotesi di disoccupazione involontaria, del trattamento di cui al comma 2, previa manifestazione di immediata disponibilità ad accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Inps ai sensi del successivo articolo 11.

4. I trattamenti di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per una durata massima complessiva di novanta giornate nell'arco dell'intero periodo di apprendistato.

5. I periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge.

Articolo 6

Cumulo tra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione e ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga

1. Il godimento del trattamento per sospensione di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge, non riduce la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria.



2. Negli accordi sindacali devono essere precisate le modalità di esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge, le conseguenze dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla bilateralità prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

3. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali e, per l'anno 2009, dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, i periodi di tutela di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) a c), del decreto legge, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il trattamento in deroga di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge è condizionato al rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. I soci delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 602, accedono direttamente ai trattamenti in deroga di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legge.

Articolo 7

Adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori

1. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge sono tenuti a comunicare in via telematica ai servizi competenti, per il tramite dell'Inps, direttamente o per il tramite degli enti bilaterali o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e secondo le modalità stabilite dallo stesso Inps ai sensi del successivo articolo 10, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, nonché i nominativi dei lavoratori interessati utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Inps ai sensi del successivo articolo 11. Le aziende e i datori di lavoro inviano altresì alla sede territorialmente competente dell'Inps copia degli accordi collettivi di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente all'Inps, con le stesse modalità di cui al comma 1, le eventuali riprese lavorative intervenute.

3. Per quanto riguarda la richiesta dei benefici per i lavoratori sospesi di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge, la domanda deve essere presentata dal lavoratore, secondo le modalità stabilite dallo stesso Inps ai sensi del successivo articolo 11.

Articolo 8

Erogazione dei benefici di cui all'articolo 19, comma 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-

te decreto, l'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge è subordinata alla comunicazione mensile, da parte dell'ente bilaterale all'Inps ai sensi del successivo articolo 10, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione nonché dell'impegno ad effettuare tale erogazione ai sensi del successivo comma 2.

2. La predetta quota integrativa è erogata al lavoratore secondo i tempi e le modalità proprie dell'ente bilaterale e, comunque, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sospensione e, nel caso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge, del licenziamento.

3. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'Inps è concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 9

Linee guida per il concorso integrativo degli enti bilaterali

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* i trattamenti di sostegno del reddito di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge possono essere concessi unicamente in presenza di un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% della indennità stessa a carico degli enti bilaterali compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche. A questo fine l'Inps stipula, con gli enti bilaterali settoriali o territoriali ovvero con i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, e di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, apposite convenzioni contenenti i seguenti elementi:

- a) modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'ente bilaterale e della durata dell'intervento;
- b) modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
- c) comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'ente bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
- d) tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
- e) modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
- f) modalità e periodicità della rendicontazione.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono la dotazione minima, per ogni lavoratore e per ogni settore o categoria produttiva, della contribuzione a carico di imprese e di lavoratori per far fronte alla quota integrativa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge. Dette indicazioni nazionali valgono per i territori che non abbiano già provveduto a determinare le risorse con specifica contrattazione collettiva. Gli accordi de-

vono prevedere che la destinazione delle risorse sia prioritariamente orientata alla tutela delle sospensioni, non escludendo la possibilità di includere altre forme di tutela del reddito anche di lavoratori disoccupati. Gli enti bilaterali devono rendicontare le predette risorse in modo completo e veritiero, destinandole integralmente alle prestazioni previste, senza la possibilità di far valere sulle predette risorse le spese amministrative di gestione. L'ente bilaterale è tenuto a erogare gli interventi integrativi fino a concorrenza delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio annuale approvato. Convenzionalmente le risorse disponibili devono essere conteggiate con riferimento alle entrate dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) precedente all'anno di erogazione. Convenzionalmente la spesa deve essere contabilizzata nell'anno di erogazione (1° gennaio-31 dicembre). In sede di prima applicazione, il suddetto meccanismo determina l'ammontare delle risorse disponibili sui valori contabili di competenza del 2008, mentre la quantificazione della spesa tiene conto delle erogazioni dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. In assenza di certificazione del bilancio dell'ente bilaterale, la sede dell'Inps territorialmente competente può accertare le risorse disponibili ivi incluso l'esaurimento delle specifiche risorse destinate allo scopo.

Articolo 10

Banca dati dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche

1. Ai fini di una efficiente e trasparente circolazione delle informazioni e di una corretta gestione dei trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge, anche nell'ottica delle politiche attive e di reinserimento al lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Inps consente agli enti bilaterali e ai fondi convenzionati il libero accesso a una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti, ivi compresi i casi di sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, nonché i nominativi dei lavoratori disponibili a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, in caso di perdita di lavoro, a un lavoro congruo.

2. Nell'ottica della semplificazione e della più razionale gestione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge, la banca dati di cui al comma 1 è liberamente accessibile anche ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alle Regioni, in base a quanto convenuto nell'accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome, e alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I lavoratori interessati alla indennità di cui alla lettera c) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, a seguito di licenziamento devono comunicare all'Inps territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dall'Istituto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la richiesta del beneficio e la dichiarazione preventiva di disponibilità a un lavoro congruo utilizzando la modulistica di cui all'articolo 11. La sede territoriale competente dell'Inps immette i dati del lavoratore nella banca dati di cui al comma 1 contestualmente al riconoscimento della relativa indennità.

4. La banca dati di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni utili, compresa la qualifica professionale e il titolo di studio del percettore del trattamento o sussidio e ogni altra informazione utile ai fini delle politiche di formazione e attivazione del lavoratore.

Articolo 11

Dichiarazione di disponibilità

1. Ai fini della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, a un percorso di riqualificazione professionale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge, l'Inps adegua, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la propria modulistica *on line* e cartacea in modo da contemplare, a seconda dei casi, la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro ovvero la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i lavoratori beneficiari di indennità, comunque denominate, a cui è subordinata la concessione di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito.

2. La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere rese nota all'Inps all'atto della domanda del trattamento secondo le modalità comunicate dall'Inps stesso. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'Inps predisponde apposita modulistica e definisce le modalità di raccolta e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilità e della relativa autorizzazione del lavoratore al trattamento dei dati.

Articolo 12

Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito

1. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

2. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legisla-

tivo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'Inps, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni può comportare, per i responsabili degli uffici dei centri per l'impiego o di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, responsabilità per danno erariale e in ogni caso determina, per i servizi competenti autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle relative leggi regionali la revoca della autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili delle attività formative ovvero, a seconda delle fattispecie, i datori di lavoro che assumono i lavoratori disponibili a una offerta di lavoro congrua comunicano tempestivamente all'Inps i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, la durata e la tipologia di tali attività o contratti, sulla base di una modulistica *on line* predisposta dall'Inps entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.

Articolo 13

Indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi

1. La prestazione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge, come incrementata in via transitoria per l'anno 2009 dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è erogata dall'Inps ai soggetti che presentano i requisiti di legge, sulla base di una modulistica predisposta dall'Inps entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'Inps è concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 14

Criteri di priorità nella erogazione delle prestazioni

1. Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte dall'Inps sulla base della data di presentazione della domanda nei limiti delle specifiche risorse di cui all'articolo 1, comma 1, che includono, ove previsti, anche gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare, e lo stesso Istituto trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 19 del decreto legge sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Isfol) e a Italia Lavoro Spa.

2. Qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80% dei limiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'Inps informa tempestivamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni conseguenti.

3. Qualora la previsione di spesa legata alle indennità superi il 95% dei limiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'Inps sospende l'autorizzazione di ogni altra prestazione.

Articolo 15

Disposizione finale

1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per il controllo di competenza.

in aula con



Amministrazione del personale e Diritto del lavoro

GLI APPUNTAMENTI CON GLI ESPERTI DE IL SOLE 24 ORE PER LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI

CONSULTA L'OFFERTA FORMATIVA DELL'AREA LAVORO SUL SITO
www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro

OGNI MESE SCONTI FINO AL 20% RISERVATI AGLI ABBONATI

per ulteriori informazioni: Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
info@formazione.ilsole24ore.com